



	<p><b>ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 3 "P. Ingusci"</b> <b>Ad Indirizzo Musicale</b> <b>Via XX Settembre 63– 73048- NARDO' (Lecce)</b> <b>COD. Mecc.: LEIC89800L C.F.91025810754</b> <b>Tel. 0833/871017</b> <b>E mail: <a href="mailto:LEIC89800L@istruzione.it">LEIC89800L@istruzione.it</a> –</b> <b><a href="mailto:Pec:LEIC89800L@pec.istruzione.it">Pec:LEIC89800L@pec.istruzione.it</a></b> <b>Sito Web: <a href="http://www.comprensivonardo3.edu.it">www.comprensivonardo3.edu.it</a></b></p>	
---	---	---

**A tutto il Personale**  
**Ai Genitori**  
**Sito Web**

**LORO SEDI**

**OGGETTO:** Privacy in merito alla DAD

Allego per conoscenza le istruzioni del Garante della Privacy in merito alla DAD pubblicate in data 30 Marzo 2020

Inoltre il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) del nostro Istituto segnala la seguente allerta informatica al fine di prestare la massima attenzione.

Malware inerenti Coronavirus (COVID - 19) : ALLERTA INFORMATICA

Sono in corso campagne di phishing e malspam che sfruttano l'avvicinarsi degli aggiornamenti sul coronavirus e diffondono pericolosi malware.

Si segnalano in particolare, malware diffusi via e-mail attraverso campagne massive di spam che potrebbero interessare anche le caselle di posta istituzionali inducendo in errore gli operatori.

Si raccomanda di prestare attenzione ad allegati:

- file denominato "CoronaVirusSafetyMeasures.pdf"
- altri allegati (es. ".doc") a firma di Dr.ssa Penelope Marchetti dell'OMS

Si consiglia di non aprire tali allegati in realtà corrispondenti a eseguibili (.exe)

Si consiglia inoltre di non cliccare eventuali link presenti su tali mail sospette.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Prof.ssa Tommasa Michela PRESTA**  
*"Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 D. Lgs 39/93"*



## **Coronavirus: Didattica on line, dal Garante privacy prime istruzioni per l'uso**

**VEDI ANCHE**

- [Provvedimento del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni"](#)

- [Nota istituzionale del Presidente del Garante, Antonello Soro, alla Signora Ministro dell'Istruzione, al Signor Ministro dell'Università e della ricerca e alla Signora Ministro per le pari opportunità e la famiglia in tema di didattica a distanza](#)

### **Coronavirus: Didattica on line, dal Garante privacy [prime istruzioni per l'uso](#)**

Nell'intento di fornire a scuole, atenei, studenti e famiglie [indicazioni utili](#) a un utilizzo quanto più consapevole e positivo delle nuove tecnologie a fini didattici, il Garante per la privacy ha approvato uno specifico atto di indirizzo che individua le implicazioni più importanti dell'attività formativa a distanza sul diritto alla protezione dei dati personali.

Nella lettera inviata al Ministro dell'Istruzione, al Ministro dell'Università e della ricerca e al Ministro per le pari opportunità e la famiglia per illustrare gli obiettivi del provvedimento, il presidente dell'Autorità Garante, Antonello Soro, ha ricordato che "il contesto emergenziale in cui versa il Paese ha imposto alle istituzioni scolastiche e universitarie, nonché alle famiglie stesse, l'esigenza di proseguire l'attività didattica con modalità innovative, ricorrendo alle innumerevoli risorse offerte dalle nuove tecnologie. È una soluzione estremamente importante per garantire la continuità didattica". E tuttavia, ha sottolineato Soro, "le straordinarie potenzialità del digitale - rivelatesi soprattutto in questo frangente indispensabili per consentire l'esercizio di diritti e libertà con modalità e forme nuove - non devono indurci a sottovalutare anche i rischi, suscettibili di derivare dal ricorso a un uso scorretto o poco consapevole degli strumenti telematici, spesso dovuto anche alla loro oggettiva complessità di funzionamento". "Considerando che, spesso, per i minori che accedono a tali piattaforme si tratta delle prime esperienze (se non addirittura della prima) di utilizzo di simili spazi virtuali, è evidente come anche quest'attività vada svolta con la dovuta consapevolezza, anche sulla base delle indicazioni fornite a livello centrale".

Da qui l'esigenza di assicurare al mondo della scuola e dell'università un supporto utile alla gestione della didattica on line.

Queste, in sintesi, le prime "istruzioni per l'uso" indicate del Garante.

#### **Nessun bisogno di consenso**

Le scuole e le università che utilizzano sistemi di didattica a distanza non devono richiedere il consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, studenti, genitori, poiché il trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole e atenei.

#### **Scelta e regolamentazione degli strumenti di didattica a distanza**

Nella scelta e nella regolamentazione degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza scuole e università dovranno orientarsi verso strumenti che abbiano fin dalla progettazione e per impostazioni predefinite misure a protezione dei dati. Non è necessaria la valutazione di impatto, prevista dal Regolamento europeo per i casi di rischi elevati, se il trattamento dei dati effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, per quanto relativo a minorenni e a lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una

piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti.

### **Ruolo dei fornitori dei servizi on line e delle piattaforme**

Se la piattaforma prescelta comporta il trattamento di dati personali di studenti, alunni o dei rispettivi genitori per conto della scuola o dell'università, il rapporto con il fornitore dovrà essere regolato con contratto o altro atto giuridico. E' il caso, ad esempio, del registro elettronico, il cui fornitore tratta i dati per conto della scuola. Nel caso, invece, in cui si ritenga necessario ricorrere a piattaforme più complesse che erogano servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, si dovranno attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare (evitando, ad esempio, geolocalizzazione e social login).

Le istituzioni scolastiche e universitarie dovranno assicurarsi che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la didattica a distanza.

L'Autorità vigilerà sull'operato dei fornitori delle principali piattaforme per la didattica a distanza, per assicurare che i dati di docenti, studenti e loro familiari siano trattati nel pieno rispetto della disciplina di protezione dati e delle indicazioni fornite dalle istituzioni scolastiche e universitarie.

### **Limitazione delle finalità del trattamento dei dati**

Il trattamento di dati svolto dalle piattaforme per conto della scuola o dell'università dovrà limitarsi a quanto strettamente necessario alla fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica on line e non per ulteriori finalità proprie del fornitore.

I gestori delle piattaforme non potranno condizionare la fruizione di questi servizi alla sottoscrizione di un contratto o alla prestazione del consenso (da parte dello studente o dei genitori) al trattamento dei dati per la fornitura di ulteriori servizi on line, non collegati all'attività didattica.

Ai dati personali dei minori, inoltre, va garantita una specifica protezione poiché i minori possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e dei loro diritti. Tale specifica protezione deve, in particolare, riguardare l'utilizzo dei loro dati a fini di marketing o di profilazione.

### **Correttezza e trasparenza nell'uso dati**

Per garantire la trasparenza e la correttezza del trattamento, le istituzioni scolastiche e universitarie devono informare gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti), con un linguaggio comprensibile anche ai minori, riguardo, in particolare, alle caratteristiche essenziali del trattamento che viene effettuato. Relativamente ai docenti, scuole e università, nel rispetto della disciplina sui controlli a distanza, dovranno trattare solo i dati strettamente necessari e comunque senza effettuare indagini sulla sfera privata.

*Roma, 30 marzo 2020*